

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME della provincia di PARMA

FINALITÀ' E SCOPI

Art. 1

L'Associazione è costituita per sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali e per promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell'Autonomia, secondo le disposizioni dell'art. 21 della Legge 59/97, e Part. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche).

L'Associazione designa, al proprio interno, la delegazione che la rappresenta **nell'Organismo regionale di consultazione dei Dirigenti Scolastici** quali rappresentanti legali delle Scuole Autonome costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna. **Inoltre, senza che ciò costituisca delega delle** funzioni istituzionalmente attribuite alle Istituzioni Scolastiche, l'Associazione si prefigge di:

- promuovere scambi e sinergie tra le scuole, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- valorizzare e dare supporto e assistenza alle reti di scuole;
- promuovere e sostenere iniziative di formazione del personale;
- promuovere la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;
- promuovere l'arricchimento dell'Offerta Formativa nel territorio;
- promuovere la valorizzazione delle scuole presso l'opinione pubblica;
- promuovere la formazione di "laboratori operativi" quali sedi deputate alle attività di ricerca didattica e sperimentazione Per il raggiungimento dei fini di cui sopra può, previa esplicita e **formale adesione** delle scuole autonome che ne fanno parte:
- attivare rapporti con le forze politiche, sindacali e associative;
- stabilire rapporti e promuovere accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali, MIUR nelle sue articolazioni centrali e periferiche, regione, EE.LL., ASL, ecc.;
- stipulare contratti, accordi e convenzioni con Enti esterni, pubblici e privati.

COSTITUZIONE, ADESIONE E SCIoglimento

Art. 2.

A decorrere dal 01 giugno 2004 è costituita l'**Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Parma "ASA.PA"** con durata illimitata.

Art. 3

Dell'associazione fanno parte le **scuole autonome** ubicate nella provincia di Parma che hanno dichiarato per iscritto la loro formale adesione alla costituzione dell'Associazione e quelle che aderiranno in seguito con la medesima procedura.

Art. 4

Nell'Associazione le scuole sono rappresentate dai rispettivi Dirigenti Scolastici o da persona da loro delegata.

Art. 5

La quota associativa ordinaria annua quale contributo delle Scuole aderenti all'Associazione, fissata provvisoriamente in 60 (sessanta) Euro, è da versarsi entro 60 giorni dalla costituzione e, ne gli anni successivi, entro il 30 ottobre. In caso di mancato versamento della quota annuale, la scuola inadempiente viene esclusa dall'Associazione.

Art. 6

L'Associazione è sciolta con motivata delibera della maggioranza assoluta delle Scuole Autonome, convocate in apposita Assemblea Plenaria. In caso di scioglimento, i fondi residui vengono ridistribuiti tra le scuole componenti.

ORGANI

Art. 7

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea Plenaria, il Presidente, la Giunta, il Tesoriere, il Collegio dei Sindaci.

Art. 8

L'assemblea Plenaria è composta dai Dirigenti delle singole scuole aderenti o loro delegati. Delibera in materia di:

- specifiche iniziative di cui all'articolo 1;
- gestione contabile ed eventuali variazioni dell'ammontare del contributo ordinario annuo;
- indirizzi generali in merito alle attività dell'Associazione;
- regolamento dell'Associazione;
- costituzione di specifiche Commissioni di Lavoro

Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza assoluta delle scuole aderenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea Plenaria elegge il Presidente e la Giunta, designa il Tesoriere fra i componenti della Giunta e nomina il Collegio dei Sindaci. L'Assemblea plenaria è convocata dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico per gli adempimenti statutari e regolamentari di competenza. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art. 9

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti nel corso di Assemblea appositamente convocata. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la suddetta maggioranza, si procede a una seconda votazione con ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione del Presidente, ogni membro dell'Assemblea può esprimere una sola preferenza. In caso di dimissioni, l'Assemblea provvederà alla sostituzione secondo le modalità sopra stabilite. Inoltre il mandato può essere revocato dall'Assemblea Plenaria a maggioranza assoluta, con motivata deliberazione.

Il Presidente, e in sua assenza il componente più anziano della Giunta, è il responsabile legale dell'Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Plenaria, presiede la Giunta, cura i rapporti con gli Enti esterni, pubblici e privati, è titolare della stipula di accordi e convenzioni. Resta in carica tre anni e decade in caso venga meno la sua qualifica di Dirigente Scolastico nella Provincia di Parma.

Art. 10

La Giunta è composta dal Presidente e da n. 6 membri rappresentanti delle scuole autonome così suddivisi: n. 1 direzioni didattiche; n. 2 istituti comprensivi; n. 1 istituti secondari di 1° grado; n. 2 istituti secondari di 2° grado. Promuove la gestione unitaria dell'Associazione nel raggiungimento

dei fini statutari. E' presieduta dal Presidente e viene da lui convocata secondo le necessità e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno. La Giunta resta in carica per tre anni. I componenti vengono eletti subito dopo l'elezione del Presidente, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. Il numero delle preferenze da esprimere sarà pari al numero dei membri da eleggere per ciascuna componente.

Art. 11

Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti; rimane in carica tre anni ed elegge, al suo interno, il Presidente. Certifica la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte l'anno. Viene eletto con le stesse modalità di cui all'art. 11, escluso il riferimento alle componenti.

GESTIONE ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

Art. 12

L'Associazione ha sede legale presso l'Istituto Scolastico del Presidente.

Art. 13

L'Associazione ha una propria gestione amministrativa, curata dal Presidente. Le modalità verranno stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 14

Tutte le riunioni dell'Assemblea e degli organi statutari dovranno risultare da formali deliberazioni.

Art. 15

L'espletamento di incarichi istituzionali nell'ambito dell'Associazione è a titolo gratuito; è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, come da Regolamento.

MODIFICHE

Art. 16

Il presente Statuto può essere modificato e/o integrato dall'assemblea Plenaria con motivata delibera della maggioranza assoluta delle Scuole Autonome.

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 17

L'Assemblea Plenaria si riunisce entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'Associazione per gli adempimenti statutari; fino a tale data, tutti i poteri sono esercitati dal Presidente del Collegio dei Dirigenti Scolastici.

Art. 18

Entro sei mesi dalla Costituzione dell'Associazione verrà approvato dall'Assemblea Plenaria il **Regolamento** di attuazione dello Statuto.

Art. 19

L'Associazione aderirà all'associazione Regionale delle Scuole e alla Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali.